



Comune di Montecchio Precalcino (VI)

Settore 1° Affari Generali - Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizi di Segreteria

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER 44 MESI - CPV 85310000-5**

ART. 1. ENTE APPALTANTE

Comune di Montecchio Precalcino – Viale Don. M. Chilese n.14 - codice fiscale e partita I.V.A.
00428360242 - tel. 0445864243 - fax 0445334450, URL:
www.comune.montecchioprecalcino.vi.it.

Posta elettronica certificata: comunemontecchioprecalcino.vi@legalmail.it

E-mail: segreteria@comune.montecchioprecalcino.vi.it

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO, DESTINATARI, DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare.

L'appalto è eseguito, di norma, nel territorio comunale di Montecchio Precalcino. È possibile che, eccezionalmente, il servizio debba essere svolto nel territorio della Provincia di Vicenza: in tal caso la stazione appaltante riconosce all'appaltatore il corrispettivo per il numero di ore utilizzato oltre alle spese di viaggio calcolate nella percentuale di 1/5 del costo della benzina in ragione di litro per ogni km percorso.

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi di pubblico interesse.

L'appaltatore, che si avvale di proprie sedi, strutture, attrezzature, servizi, mezzi e personale, garantisce le prestazioni e le attività come da programma sotto specificato.

Godono delle prestazioni inerenti il servizio di assistenza domiciliare, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune:

1. le persone anziane sole o in coppia;
2. i nuclei familiari in stato di bisogno;
3. i minori a rischio;
4. le persone inabili in età lavorativa;
5. gli invalidi gravi soli o conviventi con genitori anziani;
6. le persone indigenti.

Il servizio domiciliare comprende, tra l'altro: cura e igiene personale dell'assistito; aiuto domestico, comprensivo del disbrigo delle faccende di casa e igiene ambientale (piccolo bucato, stiratura, cucito, pulizie...); sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell'anziano assistito e del suo ambiente di vita, al fine di mantenere vive le residue risorse di autosufficienza; disbrigo pratiche e svolgimento commissioni varie (pagamento di utenze, accompagnamento per la riscossione della pensione, acquisto di medicinali dietro presentazione di ricetta medica e controllo sulla attuazione della terapia prescritta dal medico, accompagnamento presso ospedali, ambulatori o istituti di cura anche fuori Comune...).

Per il servizio domiciliare sopra indicato è richiesta la presenza di un solo operatore.

La stazione appaltante si riserva di chiedere, a sua discrezione in caso di sopravvenute esigenze, un supplemento di prestazioni orarie rispetto alla media del servizio e/o la presenza di un secondo operatore, che dovrà rendersi reperibile, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel tempo massimo di 30 minuti.

Le ore in più effettivamente prestate saranno regolarmente fatturate.

Il personale dell'operatore si avvale, per tutti gli spostamenti, di automezzi propri o di proprietà o nella disponibilità dell'appaltatore. Il periodo temporale di servizio prestato si deve intendere al netto dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere l'abitazione dell'utente o il luogo dove viene attivato il servizio. I costi di detti tempi di percorrenza nonché le spese per gli spostamenti, saranno a totale carico dell'appaltatore.

Su richiesta dei Servizi sociali sono previsti periodici incontri presso la sede municipale per la verifica del regolare funzionamento del servizio e la programmazione di nuovi inserimenti.

Il servizio, funzionante per dodici mesi all'anno, si articola su cinque giorni alla settimana esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi, fatti salvi i casi di particolare necessità e sarà attivato indicativamente per 23/25 ore settimanali di media.

In caso di assoluta necessità potrà essere richiesto l'intervento in giorni festivi con una maggiorazione del corrispettivo pari al 30%.

Il servizio dovrà essere svolto indicativamente con il seguente orario:

1. dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
2. dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

La stazione appaltante, in casi particolari, può chiedere l'estensione dell'orario fino alle ore 18,30.

Il numero di ore medie settimanali rappresenta un dato puramente indicativo e soggetto a variazioni in relazione alle richieste e agli inserimenti decisi dalla stazione appaltante, utile ai fini della programmazione finanziaria annuale del Comune e della valutazione circa l'opportunità e convenienza alla partecipazione alla gara ufficiosa da parte del concorrente

invitato: l'appaltatore non potrà vantare diritti ad un numero minimo di ore settimanali o crediti di nessun tipo per la mancata esecuzione di prestazioni rispetto alla media prevista.

Al Comune, tramite il Servizio Sociale, compete la direzione tecnico-organizzativa, il coordinamento e la verifica complessiva dei servizi.

Il Comune individua e comunica all'appaltatore per il tramite del personale indicato al successivo art. 7, la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente sulla base di un progetto personalizzato redatto dall'Assistente sociale.

L'appaltatore è responsabile dell'applicazione delle direttive ricevute. La metodologia di lavoro viene concordata tra il Servizio Sociale del Comune e il Coordinatore/Operatore addetto all'assistenza.

Il personale adibito allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d'intervento fornite dal Servizio Sociale del Comune, il quale a fronte di eventuali accertati reclami dell'utente, potrà richiedere la pronta sostituzione del singolo operatore.

Mensilmente, alla Ditta affidataria, sarà trasmesso un prospetto riepilogativo del monte ore effettuato dall'Operatore addetto all'assistenza.

Le problematiche che insorgessero durante l'attività di Assistenza Domiciliare dovranno essere risolte in accordo con il Comune onde assumere i necessari provvedimenti.

Gli interventi a carico del Servizio di aiuto e sostegno alla persona richiedono una metodologia di lavoro interdisciplinare: questo presuppone la capacità di ogni singolo operatore di lavorare in gruppo.

Gli Operatori di Assistenza della Ditta affidataria dovranno collaborare con l'Assistente Sociale del Comune alla predisposizione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente; eseguire lo stesso per le parti di propria competenza e dare informazioni di ritorno, tali da riformulare ipotesi di lavoro successive.

La Ditta affidataria, mediante gli Operatori addetti all'assistenza, è responsabile dell'attuazione dei piani di lavoro per quanto di competenza.

ART. 3. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore e quindi comprese nel prezzo dell'appalto:

1. tutte le spese relative al personale secondo il C.C.N.L.;
2. tutte le spese relative ai consumi e alla manutenzione dei mezzi (conformi alle normative di circolazione stradale) e delle attrezzature necessarie per la corretta gestione del servizio;
3. tutte le spese generali, imposte e tasse (esclusa l'IVA), spese contrattuali ecc...

4. tutte le altre spese non espressamente elencate, ma necessarie alla corretta gestione del servizio.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione e registrazione del contratto.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri per l'adeguamento alla normativa COVID-19 (oneri acquisto DPI, organizzativi, di carattere logistico e ogni altro ricompreso e connesso).

ART. 4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di 44 mesi, presumibilmente dal 01 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2024, o comunque dalla data di inizio del servizio.

L'appaltatore, una volta adottata e comunicata l'aggiudicazione efficace, è tenuto ad iniziare il servizio pur nelle more della stipulazione del contratto previa comunicazione della stazione appaltante.

ART. 5. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Importi iva esclusa.

L'importo presunto dell'appalto è calcolato sul prezzo unitario orario dei servizi pari ad € 24,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Calcolato in 4.400 (100 al mese) il quantitativo di ore necessario all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un periodo di 44 mesi, il valore dell'appalto è stimato in € 105.600,00 (euro centocinquemilaseicento/00), di cui € 91.740,00 quali costi per la manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.. ed € 1.364,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale aumentare o diminuire il monte ore in relazione alle esigenze del servizio.

Modifiche del contratto: l'Ente si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 (quinto d'obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (aumento del numero delle ore a causa di un aumento del numero di utenti o di un aumento delle esigenze e necessità degli utenti) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esso può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore del quinto dell'importo del contratto è pari a € 21.120,00 comprensivo di € 272,80 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un massimo di mesi sei (6), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'importo della proroga tecnica per il periodo di mesi 6 è quantificabile in € 14.400,00 comprensivo di € 186,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €141.120,00 comprensivo di € 1.822,80 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 6. PAGAMENTI. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a cadenza mensile posticipata mediante accredito in conto corrente.

Le parti si obbligano reciprocamente al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, qualora l'appaltatore non si avvalga, in vigenza del contratto, per i pagamenti di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a semplice dichiarazione scritta della stazione appaltante da notificare all'appaltatore. La risoluzione è efficace dal momento in cui l'appaltatore riceve la dichiarazione della stazione appaltante.

ART. 7. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale richiesto all'appaltatore è il seguente:

- n. 1 coordinatore tecnico-organizzativo con idonea esperienza in materia e con funzioni di coordinamento del servizio, di gestione degli operatori e di referente dell'Amministrazione comunale (tramite Assistente sociale in primis e dipendenti assegnati ai Servizi Sociali) per tutte le problematiche attinenti al servizio;
- n. 1 operatore in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale nell'attività oggetto dell'appalto;
- n. 1 operatore di riserva ovvero per le ipotesi di emergenza in cui la stazione appaltante richieda la presenza contemporanea di 2 operatori in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale nell'attività oggetto dell'appalto.

In particolare il personale della Ditta per l'espletamento del servizio affidato dovrà:

- a. essere munito di tessera di riconoscimento da esibire a richiesta degli assistiti;
- b. essere dotato di idoneo automezzo di servizio, adeguatamente assicurato, per spostarsi rapidamente sul territorio assegnato, onde poter raggiungere la residenza dei soggetti assistiti,

nonché accompagnare gli assistiti presso le strutture, i presidi socio-sanitari, ecc., se necessario anche fuori dal territorio comunale;

c. uniformarsi a tutte le norme e disposizioni comunali non incompatibili con il presente capitolato;

d. mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, nonché alla tutela della privacy;

e. partecipare a tutti gli incontri programmati dall'Ufficio Servizi Sociali e dall'Amministrazione Comunale, collaborando al fine di consentire la verifica dell'erogazione delle prestazioni assistenziali nonché a fornire indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

L'appaltatore dichiara di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale del lavoro della categoria. Il mancato rispetto del CCNL applicabile comporta la risoluzione del contratto.

Nel corso della esecuzione dell'appalto dovrà essere impiegato, per quanto possibile, il medesimo operatore, evitando il turn over e fatte salve le ipotesi di sostituzione per ferie, malattia o cessazione lavorativa.

ART. 8. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. È tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamenti vigenti a tutela della salute propria e degli assistiti derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione comunale – intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione comunale, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art.

26 del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del DUVRI.

ART. 9. CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 10. SUBAPPALTO, CESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto del servizio è consentito nei termini di legge.

È vietata la cessione del contratto.

Per il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 11. RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 12. RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

L'appaltatore assume ogni onere e rischio inerente all'affidamento del servizio oggetto dell'appalto e assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie mancanze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità diretta o indiretta; a tal fine è tenuto a stipulare una idonea polizza assicurativa per un importo di almeno € 4.000.000,00 (€ 2.000.000,00 per RCT e € 2.000.000,00 per RCO).

In caso di inadempienza a qualsiasi disposizione contrattuale da parte dell'appaltatore, il

Comune applicherà una penale pari ad € 200,00 e addebiterà all'appaltatore il maggior costo del servizio.

Ove la stazione appaltante riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel bando, nel capitolato o nel contratto, ovvero di norme primarie e secondarie applicabili in materia, provvederà alla formale contestazione per iscritto indirizzata alla sede legale dell'Appaltatore od al suo legale rappresentante. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell'Amministrazione le contro-deduzioni dell'Appaltatore risultassero irrilevanti, sarà applicata una penale per ogni infrazione, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dalla stazione appaltante a causa del disservizio.

Ove le inadempienze assumessero particolare gravità o causassero ripetute interruzioni del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Comune attraverso i propri uffici accerta periodicamente lo stato di attuazione del servizio di assistenza domiciliare.

ART. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali reperibile all'indirizzo web <http://posta.comune.montecchioprecalcino.vi.it/web/trasparenza/trasparenza> Sezione Disposizioni Generali, sottosezione Atti Generali.

ART. 14. CAUZIONE DEFINITIVA

Si rimanda alla disciplina di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15. CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Le controversie che eventualmente insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, derivanti dalla interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto, sono devolute al tribunale di Vicenza.

ART. 16. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il concedente procederà al trattamento dei dati personali forniti dall'appaltatore in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.